

(N. 2292)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MARCHIO, RASTRELLI, PISTOLESE, BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PISANÒ, POZZO e SIGNORELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 1987

Riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 venne disciplinato *ex novo* lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dirigenti dello Stato. Successivamente il trattamento economico, con particolare lentezza, è stato elevato a favore di questa categoria in attività di servizio. Però è mancata la effettiva riliquidazione delle pensioni dei dirigenti collocati in quiescenza successivamente al 1° dicembre 1972, talchè le distanze economiche in seno alla categoria dei dirigenti dello Stato in pensione hanno generato le famose pensioni di annata, che solo in parte sono state mitigate, con un ritardo decennale, dalla legge 17 aprile 1985, n. 141.

Il Parlamento ha migliorato con effetto dal 1° maggio 1986 il trattamento economico dei dirigenti in servizio nella misura del 42 per cento con la legge 11 luglio 1986, n. 341, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154.

Si pone pertanto la necessità di considerare, in parallelo con gli aumenti di-

sposti ai dirigenti in servizio, la riliquidazione anche delle pensioni dei dirigenti collocati in quiescenza sino al 31 dicembre 1978.

Onorevoli senatori, nella elementare logica perequativa occorre quindi provvedere ad un atto di giustizia e riparazione nei confronti dei vecchi pensionati dello Stato. Con l'articolo 1 del disegno di legge viene, pertanto, disposta la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti cessati dal servizio con decorrenze anteriori al 1° dicembre 1979 sulla base degli stipendi previsti dal predetto decreto-legge n. 154, come modificato dalla legge di conversione n. 341, ferma restando l'anzianità riconosciuta ai singoli interessati all'atto del collocamento a riposo. L'articolo 2 prevede che agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 viene fatto fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato, cessati dal servizio con decorrenze anteriori al 1° dicembre 1979, sono riliquidate sulla base degli stipendi previsti dal decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1986, n. 341, ferma restando l'anzianità riconosciuta agli interessati all'atto del collocamento a riposo.

2. I benefici determinati ai sensi del comma 1 decorrono dal 1° agosto 1987.

Art. 2.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 30 miliardi per l'esercizio 1987 e in lire 90 miliardi a decorrere dall'esercizio 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.